

CIRCOLARE N. 272 DEL 30 LUGLIO 2008 “MATRICE DEI CONTI”

7° AGGIORNAMENTO

**CIRCOLARE N. 189 DEL 21 OTTOBRE 1993 “MANUALE DELLE
SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA PER GLI ORGANISMI DI
INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO”**

16° AGGIORNAMENTO

**CIRCOLARE N. 217 DEL 5 AGOSTO 1996 “MANUALE PER LA
COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA PER GLI
INTERMEDIARI FINANZIARI, PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER
GLI IMEL”**

13° AGGIORNAMENTO

**CIRCOLARE N. 148 DEL 2 LUGLIO 1991 “MANUALE DELLE
SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI
DEL MERCATO MOBILIARE”**

19° AGGIORNAMENTO

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Il presente documento contiene le bozze degli aggiornamenti delle Circolari n. 272 “Matrice dei Conti” (7°), n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” (16°), n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” (13°) e n. 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare” (19°), modificate per tenere conto delle definizioni di non-performing exposures (NPE) e di forbearance introdotte dagli Implementing Technical Standards (ITS) pubblicati dall’EBA nell’ottobre 2013 e in attesa di adozione da parte della Commissione Europea.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, a Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ram@pec.bancaditalia.it. In mancanza di casella PEC, il mittente può inviare copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti o proposte al seguente indirizzo: Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, via Milano 53, 00184 ROMA; in tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo e-mail: servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

PREMESSA

Le presenti bozze di aggiornamenti delle Circolari n. 272 “Matrice dei Conti” (cfr. allegato 1), n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” (cfr. allegato 2), n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” (cfr. allegato 3) e n. 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare” (cfr. allegato 4) introducono delle modifiche alle definizioni di attività deteriorate in linea con le definizioni di *non-performing exposures* (NPE) e di *forbearance* introdotte dagli *Implementing Technical Standards* (ITS) pubblicati dall’EBA nell’ottobre 2013 e in attesa di adozione da parte della Commissione Europea.

Come noto, gli ITS EBA si applicano alle statistiche di vigilanza consolidate armonizzate in ambito UE (*FINancial REPorting* - FINREP) riferite ai gruppi bancari e di SIM. Tuttavia, al fine di continuare ad avere un’unica nozione di attività finanziarie deteriorate, a livello individuale e consolidato, applicabile al complesso degli intermediari vigilati, con il presente intervento la nozione EBA di NPE e *forbearance* sarebbe applicata per banche e SIM a livello individuale ed estesa agli altri intermediari finanziari.

1. Descrizione degli interventi

La proposta prevede il mantenimento delle attuali categorie di attività deteriorate, opportunamente adattate per riflettere le definizioni previste dagli ITS EBA. In particolare:

- a) Sofferenze: sarebbero confermati gli attuali criteri di classificazione;
- b) Incagli: sarebbe mantenuta la distinzione tra incagli soggettivi (basati sul criterio dell’*“unlikely to pay”* previsto dagli ITS) e incagli oggettivi (verrebbe utilizzata una soglia di rilevanza analoga a quella prevista dall’EBA per finalità di *“pulling effect”* - cfr. infra);
- c) Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: sarebbero previsti i seguenti criteri:
 - sarebbe mantenuta la distinzione tra approccio per singolo debitore e approccio per singola transazione (quest’ultimo applicabile alle sole esposizioni *retail*);
 - con riferimento all’approccio per singolo debitore sarebbero confermate le vigenti modalità di determinazione della soglia di materialità e il suo valore (5%), nelle more che l’EBA emani un *technical standard* su tale aspetto;
 - nell’approccio per singola transazione sarebbe introdotta la regola del *“pulling effect”* EBA per classificare il complesso delle esposizioni verso un medesimo debitore come scadute e/o sconfinanti deteriorate;
- d) Esposizioni ristrutturate: la vigente nozione di esposizioni ristrutturate sarebbe sostituita con quella di “Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. *forbearance*)”

prevista dagli ITS EBA. All'interno di quest'ultima tipologia di esposizioni si distinguerebbe tra quelle “*non performing*” e “*performing*”.

In termini di voci segnaletiche, verrebbero altresì previste taluni integrazioni delle informative sulla “qualità del credito” delle esposizioni, riferite alla nuova categoria delle attività *performing* oggetto di *forbearance* e alla distinzione tra incagli soggettivi e oggettivi (¹).

2. Utilizzo di un'unica definizione di attività deteriorate a fini segnaletici, prudenziali, di bilancio e di Centrale dei Rischi

Gli ITS EBA, in quanto riferibili al solo ambito segnaletico, non realizzano un allineamento tra i concetti di *non-performing* e quelli di *impairment* (definito dagli IAS/IFRS) e *default* (definito dalla CRR), limitandosi ad affermare che tali ultime categorie sono sempre da ricondurre nell'ambito delle NPE.

Dal punto di vista nazionale, in continuità con il passato, si ritiene opportuno confermare l'allineamento delle tre definizioni, poiché si considera un valore aggiunto della disciplina italiana avere un'informativa omogenea su tale fenomeno a fini di vigilanza, statistici e di *disclosure*. L'esistenza di un “doppio binario”, poi, introduce oneri gestionali per gli stessi intermediari segnalanti.

Con riferimento al bilancio si osserva che l'*European Securities and Markets Authority* (ESMA), nel documento “*Review of Accounting Practices*” pubblicato lo scorso mese di novembre, relativamente alle esposizioni oggetto di *forbearance* oppure classificate come *non-performing* ha, rispettivamente, raccomandato che “*common definition would be used for financial reporting as well*” e incoraggiato le “*financial institutions to use the common definition of NPLs set out in EBA Implementing Technical Standards*”.

Per ciò che concerne la nozione di *default*, si rileva che i criteri forniti negli ITS EBA possono considerarsi nella sostanza aspetti applicativi delle valutazioni di tipo “*judgemental*” previste dall'art. 178 della CRR (²) e come tali giustificarne l'applicazione da parte degli intermediari in tale ambito. Si rileva inoltre che un formale allineamento tra queste due normative (CRR e ITS EBA) potrebbe realizzarsi a seguito dell'emanazione, entro la fine del corrente anno, dei *Technical Standards* EBA sulla nozione di *default*.

Analoghe definizioni delle diverse categorie di attività deteriorate sarebbero infine adottate nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi. Ciò renderebbe necessario l'aggiornamento della Circolare n. 139/1991, per assicurare la coerenza con le nuove

¹ Si precisa che analoghe modifiche verranno previste per le segnalazioni consolidate, nell'ambito dell'intervento di adeguamento degli schemi segnaletici che si renderà necessario una volta che la Commissione Europea avrà adottato gli ITS in argomento.

² Ad esempio, il *pulling effect*, per quanto nella sostanza rappresenti un criterio applicativo del principio di *unlikely to pay* richiamato dall'art. 178, formalmente non è previsto dalla CRR ai fini della determinazione delle esposizioni in *default*

disposizioni contenute nella normativa di vigilanza. Non sarebbe prevista alcuna modifica all'attuale modello segnaletico.

3. Decorrenza delle modifiche

Gli ITS EBA – una volta adottati dalla Commissione Europea – andranno applicati a partire dalle segnalazioni statistiche consolidate riferite al 30 settembre 2014. Al fine di prevedere un'unica decorrenza per il complesso delle segnalazioni, anche nell'ottica di evitare “doppi binari” per gli intermediari bancari e finanziari appartenenti a gruppi bancari, la descritta data del 30 settembre verrebbe applicata anche alle segnalazioni individuali delle banche nonché alle segnalazioni degli intermediari non bancari e alla rilevazione di Centrale dei Rischi. Eventuali difficoltà da parte di singoli intermediari (banche e finanziarie) nell'adozione delle nuove regole in tempo utile per l'invio dei dati verrebbero gestite in maniera pragmatica, consentendo la rettifica successiva delle informazioni già trasmesse.

Al fine di diluire le attività di adeguamento delle procedure da parte degli intermediari (banche e finanziarie), la decorrenza delle integrazioni alle voci segnaletiche sulla “qualità del credito” sarebbe invece fissata al 1° gennaio 2015.

Si fa presente in ogni caso che:

- l'entrata in vigore delle nuove definizioni EBA è subordinata all'adozione da parte della Commissione Europea del relativo ITS;
- l'impostazione descritta potrebbe essere rivista alla luce sia delle scelte che dovesse eventualmente operare la BCE/SSM in materia di attività deteriorate, sia delle interpretazioni che potrebbe dare l'EBA in risposta a taluni quesiti - attualmente in discussione - riguardanti la nozione di NPE e *forbearance*.